

Provincia di Biella

Ordinanza n° 185/620-3-58-293 – Domanda datata 06/10/2017 della società Cordar Spa Biella Servizi, con sede in Biella, per trasferimento titolarità, variante sostanziale in via di sanatoria, e riunione captazioni diverse in una unica utenza idrica, delle concessioni in precedenza assentite in capo al comune di Veglio (BI), con D.D. della Provincia di Biella 11 novembre 1998, n° 2.735 e D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002, n° 5.539, di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Strona, ubicate in territorio del Comune di Veglio (BI), ad uso potabile, Fascicolo provinciale 58_293 - Codici di Utenza Regionale BI0197 e BI0196.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premesso che con D.D. della Provincia di Biella 11 novembre 1998, n° 2.735, venne assentito al Comune di Veglio, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii, il rinnovo della concessione di cui al D.M. 27 maggio 1939, n. 3.221 e successivo D.P. 02 novembre 1962, n. 63.398 e precisamente di derivare da una sorgente tributaria del bacino del Rio della Noce, denominata "Nocetta" ed ubicata in località Poala del comune di Veglio, litri al secondo 2 d'acqua da utilizzare per scopi potabili;

dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella 11 novembre 1998, n° 2.735, è stata accordata per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 01 marzo 1993 e, pertanto, la stessa verrà a scadere in data 28/02/2023;

premesso che con D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002, n° 5.539, venne assentito al Comune di Veglio, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii, il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione di litri al secondo 1 d'acqua pubblica da una sorgente tributaria del bacino del Rio Overa, ubicata in località Giavina Rossa del Comune di Veglio, da utilizzare per scopi potabili, con obbligo di restituzione dei colli e delle eccedenze in parte nello stesso Rio Overa e in parte nel torrente Strona;

dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002, n° 5.539, venne accordata a decorrere dal 01 gennaio 1964 e per un periodo di ulteriori anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 01 gennaio 1994 e, pertanto, la stessa verrà a scadere in data 31/12/2023;

vista ora l'istanza datata 06 ottobre 2017, depositata e registrata in data 27 ottobre 2017, al n° 24080 di protocollo provinciale, con cui la società Cordar Spa Biella Servizi, con sede in Biella, in qualità di Gestore del servizio idrico integrato per conto del Comune di Veglio, ha chiesto ai sensi degli articoli 7, 27 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il trasferimento della titolarità, variante sostanziale in via di sanatoria e riunione captazioni diverse in una unica utenza idrica, delle concessioni in precedenza assentite con D.D. della Provincia di Biella 11 novembre 1998, n° 2.735 e D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002, n° 5.539, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 10 ed un volume massimo annuo derivabile di mc 94.608, a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 3 d'acqua pubblica sotterranea tramite un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Strona, ubicate rispettivamente nelle località Nocetta o Poala, Giavina Rossa, Palate e Moglia del Comune di Veglio, da adibire sempre ad uso potabile (gestione del servizio idrico integrato del Comune di Veglio), con restituzione dei reflui di scarico nel medesimo bacino tributario;

ritenuto non necessario acquisire in via preventiva i pareri previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto il procedimento di variante in sanatoria riguarda utilizzazioni d'acqua pubblica già in esercizio poiché parte di esse legittimate dai titoli citati in premessa e parte di esse oggetto della domanda in via di sanatoria; captazioni per le quali, tra l'altro, risultano già avviate le procedure finalizzate all'acquisizione del provvedimento, di competenza regionale, di approvazione dello studio di delimitazione delle aree di salvaguardia di captazioni ad uso potabile, da redigersi ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61)", approvato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R e ss.mm.ii;

verificato che la riunione di utenza idrica proposta dal Gestore richiedente rispetta i disposti previsti dall'articolo 7, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., secondo i quali "il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete", in quanto l'acqua derivabile dalle quattro sorgenti indicate nella documentazione tecnica allegata alla domanda di variante è finalizzata esclusivamente per l'approvvigionamento della medesima rete di acquedotto avente interesse pubblico generale, ovvero dell'acquedotto comunale di Veglio;

ritenuto che i presupposti individuati dal citato articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., esplicano interamente i loro effetti limitatamente all'approvvigionamento di una sola rete di acquedotto circoscritta al rispettivo ambito territoriale, quale risulta essere la rete del Comune di Veglio;

ricordato che, tali presupposti, vengono meno nel momento in cui una rete di acquedotto viene collegata alla rete di un altro Comune limitrofo, ovvero venga costituita una rete di acquedotti fra loro interconnessi;

richiamata la propria precedente ordinanza in data 13/09/2018, n. 135, con la quale l'istanza datata 06 ottobre 2017, depositata e registrata in data 27 ottobre 2017, al n° 24.080 di protocollo provinciale della ditta sopra indicata è stata ammessa, in prima sessione, ad istruttoria mediante l'esperimento delle procedure stabilite dall'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. e che, la medesima, non ha avuto esito positivo in quanto il Comune di Veglio non ha provveduto a disporre la pubblicazione della stessa al proprio Albo Pretorio, pur se in precedenza invitato a tale incombenza con nota del competente Servizio Provinciale datata 17/09/2018, n° 21731 e dal medesimo ricevuta in pari data;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a riammettere ad istruttoria l'istanza datata 06 ottobre 2017, depositata e registrata in data 27 ottobre 2017, al n° 24080 di protocollo provinciale mediante riproposizione delle procedure stabilite dall'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., da attuarsi a mezzo nuova ordinanza che preveda l'individuazione di nuovi termini per le pubblicazioni di rito e l'effettuazione della Visita Locale d'istruttoria;

a seguito delle verifiche precedentemente condotte, ritiene possibile procedere all'adozione di formale Ordinanza d'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

sulla base di tali premesse;

richiamati i seguenti atti normativi:

- il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775;
- la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;
- Il D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;
- le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;
- i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;
- la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

propone la riadozione di formale Ordinanza d’istruttoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 dicembre 2018, all’Albo Pretorio del Comune di Veglio, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

3. l'indizione e l'effettuazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 13 febbraio 2019, con ritrovo alle ore 10:30 presso la Provincia di Biella – Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche. Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.;
4. eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero agli Uffici Comunali presso i quali viene affissa la presente ordinanza;
5. la trasmissione di copia della presente ordinanza, ai soli fini di opportuna conoscenza all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente, al Comune di Veglio, oltre che alla società concessionaria richiedente, ritenuti validi i pareri o eventuali richieste di integrazioni già espressi in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. dai su citati Enti;
6. che le domande riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili esclusivamente con le derivazioni oggetto della variante prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
7. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale;
8. sono escluse dal presente procedimento le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili; così come non è ammessa, nei soli confronti dell'originarie concessioni assentite con D.D. della Provincia di Biella 11 novembre 1998, n° 2.735 e D.D. della Provincia di Biella 19 dicembre 2002, n° 5.539, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto del citato provvedimento;
9. nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della variante, ove necessari;
10. i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
11. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande parzialmente concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Careno